



CITTÀ DI ALGHERO

Provincia di Sassari

DELIBERAZIONE COMMISSARIALE

Il giorno nove del mese di maggio dell'anno duemilaquattordici, nella Casa Comunale di Alghero, il Dirigente del Servizio Finanziario, ha sottoposto all'approvazione del Commissario Straordinario, Dr. Antonio Michele Scano, la seguente proposta di deliberazione, già depositata agli atti della Segreteria Generale:

PREMESSO che:

- i commi 639 e seguenti dell'articolo 1 della Legge 27 Dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014) istituiscono "l'imposta unica comunale (IUC)", che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.”;

PRESO ATTO che il comma 682 del citato art. 1 della Legge n. 147/2013 dispone che “Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

- a) per quanto riguarda la TARI:

N. 19

del 09.05.2014

OGGETTO:

**APPROVAZIONE
DEL REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA
UNICA COMUNALE
(IUC)**

N. 800

Pubblicata all'Albo Pretorio On line del Comune per gg.15 dal

09.05.2014

[Signature]

[Signature]

1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

b) per quanto riguarda la TASI:

1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

RICHIAMATO l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

DATO ATTO che il termine per approvare i Regolamenti in materia tributaria con effetto al 1° gennaio dell'anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il quale prevede che «il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all' articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dall' art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

VISTO il Decreto del Ministero dell'interno del 13 febbraio 2014, con cui è stato disposto il differimento al 30 aprile 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2014;

VISTE le modifiche normative introdotte alla disciplina della IUC in riferimento alle componenti TASI e TARI dagli articoli 1 e 2 del D.L. 28 febbraio 2014 n. 16, attualmente in iter di conversione in legge;



CONSIDERATO che, per quanto la Legge n. 147/2013 ed il D.L. 16/2014 abbiano pur mantenuto e trasposto per gran parte la disciplina dell'IMU e della TARES previgenti, con l'introduzione della nuova componente relativa al nuovo tributo per i servizi indivisibili (TASI) e con la sostituzione con la tassa sui rifiuti (TARI) in luogo del precedente prelievo TARES, appare necessario procedere alla ridefinizione di nuovo regolamento che disciplini l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), unitamente alle tre componenti IMU, TASI e TARI, in conformità con le nuove disposizioni normative introdotte con la citata Legge di stabilità 2014 e con le successive modifiche ed integrazioni;

CONSIDERATO pertanto necessario introdurre apposita disciplina regolamentare per l'imposta unica comunale (IUC), affinché siano armonizzate e disciplinate organicamente le tre componenti IMU, TASI e TARI, in luogo dei vigenti regolamenti comunali con cui sono disciplinate l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale IMU, approvato con deliberazione Commissariale con i poteri del Consiglio Comunale n. 21 del 30.05.2012 e successive modificazioni, e del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi TARES approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 13.09.2013, e con introduzione di nuova disciplina regolamentare per il tributo per i servizi indivisibili (TASI) di nuova istituzione;

RITENUTO quindi opportuno, per quanto sopra, procedere all'approvazione del nuovo regolamento che disciplini unitariamente l'Imposta Unica Comunale (IUC) nelle tre componenti IMU, TASI e TARI, al fine di armonizzare l'applicazione organica degli stessi ed unitamente al fine di rendere più agevole, nei confronti dei contribuenti e degli stessi uffici preposti, l'applicazione della disciplina delle singole componenti della IUC;

CONSIDERATO che si renderà necessario, stante le citate modifiche normative e il proponendo regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC), procedere con successive deliberazioni all'approvazione delle aliquote e della eventuale detrazione ai fini IMU, delle aliquote e delle riduzioni per l'applicazione della TASI nonché dell'individuazione dei costi previsti nell'anno 2014 per i Servizi Indivisibili, e delle le tariffe per l'applicazione della TARI, in conformità con il Piano Finanziario del servizio di raccolta integrata dei rifiuti per l'anno 2014, approvato con deliberazione commissariale n. 14 del 20/03/2014, adottata con i poteri del Consiglio Comunale;

ESAMINATO l'allegato schema di regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC), predisposto dal competente ufficio comunale, costituito da n. 64 articoli, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

RICHIAMATO inoltre quanto disposto all'articolo 13.A dello schema di regolamento IUC che reca "Il presente regolamento sostituisce e quindi abroga il precedente regolamento IMU approvato con deliberazione consiliare n. 21 del 30 maggio 2012, e successivamente modificato con deliberazione del consiglio comunale consiliare n. 15 del 30 ottobre 2012 e con deliberazione commissariale n. 1 del 06 dicembre 2013. Alla data di entrata in vigore della TARI disciplinata dal presente regolamento, ai sensi dell'art. 1 comma 704 della Legge n. 147 del 27.12.2013 e ss.mm.ii., è soppressa l'applicazione della TARES. Per quest'ultima rimangono applicabili tutte le norme legislative e regolamentari necessarie per lo svolgimento dell'attività relativa alle annualità pregresse";



DATO ATTO che in virtù di quanto disposto dall'art. 52 del D.Lgs 446/97 per quanto non disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti;
TENUTO CONTO che il regolamento entra in vigore il 01.01.2014, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative;

CONSIDERATO che il Servizio Finanziario ha elaborato la presente proposta di deliberazione avuto riguardo dei criteri di equità fiscale e tenuto in debito conto delle esigenze finanziarie del Comune di Alghero;

RISCONTRATA la propria competenza, ai sensi dell'articolo 42 comma 2 lettera a) e lettera f) del D.Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. n. 267/2000 dal Dirigente del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e in ordine alla regolarità contabile del presente atto;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti

VISTA la Legge 147/2013 e ss. mm. ii.;

VISTO il Decreto Legge 16/2014, in iter di conversione in legge;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il Decreto Legislativo 23 Giugno 2011 n. 118;

Per quanto su esposto in premessa dal Dirigente proponente,

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dr. Antonio Michele Scano

con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Antonino Puledda e con i poteri del Consiglio Comunale,

DELIBERA

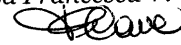
1. di approvare il regolamento di disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinte componenti: l'imposta municipale propria (IMU), il tributo per i servizi indivisibili (TASI) e la tassa sui rifiuti (TARI), istituita dall'articolo 1, commi 639 e successivi della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, regolamento allegato alla presente deliberazione, della quale costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di stabilire che, sulla base di quanto disposto dal Decreto del Ministero dell'interno del 13 febbraio 2014, con cui è stato disposto il differimento al 30 aprile 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2014, il presente regolamento produce efficacia dal 1° gennaio 2014, in sostituzione dei previgenti regolamenti IMU e TARES, richiamati in premessa;
3. di stabilire che la presente deliberazione ed il suddetto regolamento approvato dovranno essere trasmessi, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97 al Ministero dell'Economia e delle Finanze, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione.



DI DICHIARARE, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.49, 1° comma, del D.Lgs. n.267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione.

Il Dirigente del Servizio Finanziario
Dr.ssa Francesca V. Caria



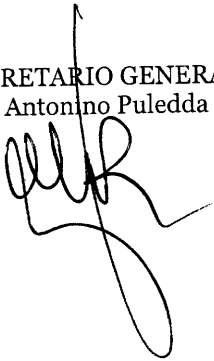
Ai sensi e per gli effetti dell'art.49, 1° comma, del D.Lgs. n.267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente deliberazione.

Il Dirigente del Servizio Finanziario
Dr.ssa Francesca V. Caria

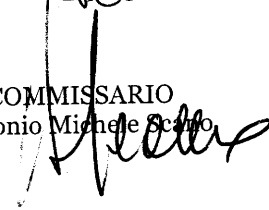


Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Antonino Puledda



IL COMMISSARIO
Dr. Antonio Michele Scario





CITTÀ DI ALGHERO

Provincia di Sassari

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Approvato con deliberazione Commissariale con i poteri del Consiglio Comunale n. 19 del 09.05.2014

e

Indice

CAPO A – DISPOSIZIONI GENERALI IUC

Art. 1.A - Oggetto del Regolamento

Art. 2.A - Componenti dell'Imposta Unica Comunale – IUC

Art. 3.A - Determinazione delle aliquote e tariffe dell'Imposta Unica Comunale IUC

Art. 4.A - Soggetto attivo

Art. 5.A - Funzionario responsabile

Art. 6.A - Dichiarazione

Art. 7.A - Modalità di versamento

Art. 8.A - Scadenze di pagamento

Art. 9.A - Importi minimi

Art. 10.A - Accertamento

Art. 11.A - Rimborsi

Art. 12.A - Calcolo degli interessi

Art. 13.A - Abrogazioni e norme di rinvio

Art. 14.A - Entrata in vigore



CAPO B - IMU

Art. 1.B - Oggetto

Art. 2.B - Aliquote e detrazioni d'imposta

Art. 3.B - Immobili, aree fabbricabili e terreni

Art. 4.B - Esenzioni

Art. 5.B – Agevolazioni e assimilazioni

Art. 6.B - Riduzioni

Art. 7.B – Dichiarazione

Art. 8.B – Dichiarazione delle aliquote agevolate

Art. 9.B - Modalità di versamento

Art. 10.B – Scadenze di pagamento



CAPO C - TASI

Art. 1.C - Oggetto

Art. 2.C - Aliquote e detrazioni d'imposta

Art. 3.C - Presupposto del tributo

Art. 4.C - Esenzioni

Art. 5.C - Soggetti passivi

Art. 6.C - Disciplina detrazioni, riduzioni ed esenzioni

Art. 7.C - Servizi indivisibili

Art. 8.C - Dichiarazione

Art. 9.C - Modalità di versamento

Art. 10.C - Scadenze di pagamento



CAPO D - TARI

Art. 1.D – Oggetto

Art. 2.D – Presupposto

Art. 3.D - Soggetti passivi

Art. 4.D - Locali e aree suscettibili di produrre rifiuti urbani

Art. 5.D - Superfici imponibili

Art. 6.D - Gestione e definizione di rifiuto

Art. 7.D - Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

Art. 8.D - Esclusione dall'obbligo di conferimento

Art. 9.D - Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al servizio pubblico

Art. 10.D - Piano finanziario e copertura dei costi

Art. 11.D - Determinazione delle tariffe

Art. 12.D - Articolazione delle tariffe

Art. 13.D - Periodi di applicazione del tributo

Art. 14.D - Tariffe per utenze domestiche

Art. 15.D - Occupanti le utenze domestiche

Art. 16.D - Tariffe per le utenze non domestiche

Art. 17.D - Classificazione delle utenze non domestiche

Art. 18.D - Scuole statali

Art. 19.D - Tariffa giornaliera

Art. 20.D - Tributo provinciale

Art. 21.D - Riduzione per le utenze domestiche

Art. 22.D - Riduzione per le utenze non domestiche stagionali o non continuative

Art. 23.D - Riduzione per le utenze non domestiche per il recupero

Art. 24.D - Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

Art. 25.D - Agevolazioni per contributo sociale

Art. 26.D - Cumulo di riduzioni e agevolazioni

Art. 27.D - Dichiarazione

Art. 28.D - Dichiarazione delle riduzioni e agevolazioni o esenzioni

Art. 29.D - Modalità di versamento

Art. 30.D - Scadenze di pagamento

Allegato A: - Categorie di utenze non domestiche TARI

A small, stylized handwritten signature or mark located at the bottom left of the page.

CAPO A – DISPOSIZIONI GENERALI IUC

Art. 1.A - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale - IUC – nel Comune di Alghero a decorrere dal 1° gennaio 2014, istituita in attuazione dell'articolo 1, commi 639 e seguenti della Legge 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità per l'anno 2014), e successive modificazioni.

Art. 2.A - Componenti dell'Imposta Unica Comunale - IUC

1. L'imposta Unica Comunale, di seguito denominata "IUC", si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
2. L'imposta Unica Comunale è composto da:
 - a. Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e relative pertinenze.
 - b. Tributo per i servizi indivisibili (TASI), componente riferita ai servizi, che si articola a carico sia del possessore che dell'utilizzatore di immobili e destinata a finanziare i costi dei servizi indivisibili del Comune;
 - c. Tassa sui rifiuti (TARI), componente riferita ai servizi, a carico dell'utilizzatore, destinata alla copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento.

Art. 3.A- Determinazione delle aliquote e tariffe dell'Imposta Unica Comunale IUC

1. Entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, il Consiglio comunale determina:
 - a. le aliquote e detrazioni IMU;
 - b. le aliquote e detrazioni e/o riduzioni della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati;
 - c. le tariffe della TARI, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Art. 4.A - Soggetto attivo

1. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune, che può esercitare le funzioni di gestione, di accertamento e di riscossione dell'imposta medesima con modalità diretta, ovvero mediante società partecipata o tramite affidamento a soggetto esterno.
2. L'eventuale affidamento a società partecipata delle funzioni di cui al comma precedente implica il trasferimento alla stessa delle potestà pubbliche e dei rapporti giuridici tributari e processuali connessi alle funzioni medesime. Il Comune conserva la titolarità del potere di regolamentazione della materia e di fissazione delle aliquote e delle detrazioni d'imposta.

Art. 5.A – Funzionario responsabile

1. Il comune designa, con deliberazione della giunta comunale, il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di



sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. Nel caso in cui il Comune, secondo le previsioni di cui al comma 2 dell'articolo precedente, affidi le funzioni di gestione, di accertamento e di riscossione dell'imposta a società partecipata, il Funzionario Responsabile è individuato nel legale rappresentante della stessa, ai sensi di quanto disposto all'articolo 6 del Regolamento comunale delle Entrate approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 27.10.2005 e ss.mm. ii..

Art. 6.A - Dichiarazione

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC, mediante utilizzo della modulistica ufficiale messa a disposizione dall'Amministrazione, entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo, ai sensi dell'articolo 1 commi 684 e 685 della Legge 147/2013, secondo le modalità previste dalla legge e dal presente regolamento.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun immobile, nella dichiarazione delle unità immobiliari devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il piano, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.
3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU) o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).
4. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.
5. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'IMU.

Art. 7.A - Modalità di versamento

1. L'imposta Unica Comunale è riscossa in autoliquidazione. Il calcolo delle componenti IMU, TASI e TARI ed i relativi pagamenti sono effettuati in autoliquidazione dai contribuenti.
2. Il Responsabile dell'Imposta Unica Comunale verifica i versamenti effettuati in autoliquidazione, con determinazione del dovuto in base alle dichiarazioni acquisite.
3. Per la TARI, fermi gli adempimenti a carico dei contribuenti riguardo gli obblighi dichiarativi e di autoliquidazione, il Responsabile del tributo, sulla base degli elementi dichiarati o accertati, comunica ai contribuenti mediante pubblici avvisi le modalità di applicazione e riscossione del tributo, anche inviando, per posta elettronica o per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute, unitamente ai modelli o bollettini di pagamento precompilati.



4. Il versamento della IUC, nelle componenti IMU, TASI e TARI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, mediante Modello F24, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.
5. Ai sensi dell'art. 1, comma 166 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il versamento dell'importo dovuto deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Art. 8.A - Scadenze di pagamento

1. Le scadenze di pagamento della IUC sono differenziate nelle sue componenti IMU, TASI e TARI.
2. Le scadenze per il versamento dell'IMU sono quelle stabilite per legge in due rate di pari importo, la prima con scadenza alla data del 16 giugno (acconto) e la seconda con scadenza il 16 dicembre (saldo) oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.
3. Le scadenze per il versamento del tributo per i servizi indivisibili TASI è stabilito, per l'anno di riferimento, in due rate di pari importo, la prima con scadenza il 16 giugno (acconto) e la seconda con scadenza il 16 dicembre (saldo), oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.
4. Ai sensi dell'art. 1, comma 688 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 il pagamento della TARI è stabilito in quattro rate mensili di pari importo, la prima con scadenza alla data del 16 luglio, la seconda con scadenza il 16 agosto, la terza con scadenza il 16 settembre e la quarta con scadenza il 16 ottobre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 luglio.

ART. 9.A – Importi minimi

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 168 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto, per singola componente IUC, sia inferiore o uguale a euro 12,00.
2. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma precedente.

ART. 10.A – Accertamento

1. In caso di omesso o insufficiente versamento della IUC risultanti dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.



5. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
6. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 4, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
7. Le sanzioni di cui ai commi 2 e 3 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
8. Ai sensi dell'art. 1, comma 161, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il termine per la notifica degli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui la dichiarazione o il versamento sono stati e avrebbero dovuto essere effettuati. L'avviso di accertamento può essere notificato anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento. La notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono per il contribuente dalla data in cui l'atto è ricevuto.
9. Si applica, in quanto compatibile, l'istituto dell'accertamento con adesione previsto dal D.Lgs. 218/1997. L'accertamento può essere definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti dal Regolamento comunale delle Entrate approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 27.10.2005 e ss.mm. ii.
10. Ai sensi dell'art. 50, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si stabilisce la non applicazione delle sanzioni per ritardati pagamenti effettuati dagli eredi nei 12 mesi successivi alla data di decesso del soggetto passivo. Per eventuali versamenti effettuati oltre tale termine, l'attenuazione delle sanzioni di cui alle norme richiamate, si applicherà secondo quanto disposto dall'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472. In tale fattispecie la prescritta scadenza è da intendersi trascorsi 12 mesi dalla data di decesso del soggetto passivo.
11. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli concernenti la IUC, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n.296.
12. Le somme liquidate o accertate dal Comune, se non versate entro i termini prescritti, salvo che sia emesso provvedimento di sospensione, sono rimosse coattivamente secondo le disposizioni normative vigenti.

ART. 11.A – Rimborsi

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 164, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 il contribuente può richiedere al Comune, e nel caso di affidamento delle funzioni di gestione, di accertamento e di riscossione dell'imposta alla società partecipata del Comune affidataria, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In caso di procedimento contenzioso si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui è intervenuta decisione definitiva.
1. L'istanza di rimborso deve essere corredata da documentazione atta a dimostrare il diritto allo stesso. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi a decorrere dalla data di versamento.
2. E' comunque riconosciuto il diritto al rimborso anche oltre il citato termine quinquennale nel caso in cui l'imposta sia erroneamente stata versata a questo Comune per immobili ubicati in Comune diverso a



fronte di provvedimenti di accertamento non ancora divenuti definitivi da parte del Comune soggetto attivo del tributo.

3. Per i rimborsi relativi ad indebiti versamenti che si caratterizzano dall'assenza del presupposto d'imposta su cui si fonda la pretesa tributaria, gli interessi sulle somme rese decorrono dalla data di presentazione della relativa istanza.
4. Ai sensi dell'art. 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'imposta per la quale il Comune abbia accertato il diritto al rimborso può essere compensata con gli importi dovuti a titolo della IUC. La compensazione avviene su richiesta del soggetto passivo da prodursi contestualmente alla richiesta di rimborso o entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento di rimborso e può essere utilizzata fino al periodo d'imposta successivo allo stesso; nella richiesta stessa deve essere indicato l'importo del credito da utilizzare e il debito tributario oggetto di compensazione. Le somme di cui si richiede la compensazione non sono produttive di ulteriori interessi.

ART. 12.A - Calcolo degli interessi

1. La misura annua degli interessi, ove previsti, ai sensi dell'art. 1, comma 165, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è stabilita in misura pari al tasso legale vigente al 1° gennaio di ciascun anno d'imposta, sia per i provvedimenti di accertamento che di rimborso.

ART. 13.A - Abrogazioni e norme di rinvio

1. Il presente regolamento sostituisce e quindi abroga il precedente regolamento IMU approvato con deliberazione consiliare n. 21 del 30 maggio 2012, e successivamente modificato con deliberazione del consiglio comunale consiliare n. 15 del 30 ottobre 2012 e con deliberazione commissariale n. 1 del 06 dicembre 2013.
2. Alla data di entrata in vigore della TARI disciplinata dal presente regolamento, ai sensi dell'art. 1 comma 704 della Legge n. 147 del 27.12.2013 e ss.mm.ii., è soppressa l'applicazione della TARES. Per quest'ultima rimangono applicabili tutte le norme legislative e regolamentari necessarie per lo svolgimento dell'attività relativa alle annualità pregresse.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative vigenti.

ART. 14.A - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.



CAPO B – IMU

Art. 1.B – Oggetto

1. Il presente capo B del regolamento IUC disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria IMU istituita dall'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU.
3. Per quanto non previsto al presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti riguardanti l'applicazione dell'imposta municipale propria IMU.

Art. 2.B - Aliquote e detrazioni d'imposta

1. L'imposta dovuta è determinata applicando, per ciascun immobile, alla base imponibile l'aliquota corrispondente. A ciascun contribuente ed anno solare corrisponde autonoma obbligazione d'imposta.
2. Le aliquote e le detrazioni d'imposta sono stabilite, in conformità a quanto previsto dalla legge, dal Consiglio Comunale, o dall'organo competente individuato per legge, con deliberazione adottata entro la data di approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento.
3. Le aliquote possono essere diversificate con riferimento alla tipologia ed alla destinazione/utilizzo degli immobili, avuto riguardo a criteri di equità fiscale ed alle esigenze finanziarie del Comune di Alghero.
4. Le aliquote e le detrazioni cui al comma precedente, in mancanza di ulteriori provvedimenti deliberativi, si intendono confermate di anno in anno nella misura precedentemente deliberata, ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 3.B - Immobili, aree fabbricabili e terreni.

1. L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili, aree fabbricabili e terreni. Restano ferme le definizioni di fabbricato, area fabbricabile e terreni cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni e integrazioni.
2. La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del D.L. 6-12-2011 n. 201, e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando, all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
 - a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
 - b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
 - c. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
 - d. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
 - e. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
 - f. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.



4. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 75.

Art. 4.B - Esenzioni

1. L'imposta municipale propria, ai sensi dell'articolo 13 comma 2 del decreto legge del 6 dicembre 2011 n. 201, non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi apposita aliquota ridotta e detrazione, nella misura stabilita con deliberazione del Consiglio Comunale. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
2. L'imposta municipale propria, ai sensi dell'articolo 13 comma 2 del decreto legge del 6 dicembre 2011 n. 201, non si applica altresì:
 - a. alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - b. ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
 - c. alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - d. a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
3. Sono esenti dall'imposta municipale propria, ai sensi dell'articolo 13 comma 9 bis del decreto legge del 6 dicembre 2011 n. 201, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
4. Ai sensi dell'articolo 1 comma 708 della Legge 147 del 27.12.2013, l'imposta municipale propria non è dovuta per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201.
5. Sono esenti dall'imposta municipale propria, ai sensi dell'articolo 9 comma 8 del Decreto Legislativo 23/2011, gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
6. Si applicano per l'imposta municipale propria le esenzioni previste dall'art. 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h) ed i) del Decreto legislativo 504/1992, di seguito riportate:
 - b. i fabbricati classificati e classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

- c. i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 bis del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
 - d. i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
 - e. i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;
 - f. i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - h. i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;
 - i. gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera C) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera A), della legge 20 maggio 1985, n. 222. Ai sensi dell'articolo 11-bis del decreto-legge n. 149 del 2013 tale esenzione non è prevista per gli immobili posseduti da partiti politici, i quali restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile. Ai sensi dell'articolo 9, comma 6-quinquies del D.L. n. 174/2012 tale esenzione non si applica per gli immobili delle fondazioni bancarie.
7. Le esenzioni di cui ai commi precedenti spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma.

Art. 5.B - Agevolazioni e assimilazioni

1. Ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del D.L. 201/2011, **si considera direttamente adibita ad abitazione principale un'unica unità immobiliare e le relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7:**
 - a. **posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;**
 - b. **posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.**
2. Agli immobili adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo e classificato nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 si applicano l'aliquota ridotta e la detrazione per l'abitazione principale nella misura deliberata dal Consiglio Comunale.
3. Agli immobili adibiti ad alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica comunque denominati ed aventi le stesse finalità degli IACP, si applicano l'aliquota ridotta e la detrazione per l'abitazione principale nella misura deliberata dal Consiglio Comunale.
4. **Agli immobili ad uso abitativo (ed alle pertinenze annesse) concessi in uso gratuito ai parenti fino al 2° grado in linea retta che la utilizzino come abitazione principale, a condizione che sia il concedente che il concessionario siano entrambi residenti nel Comune di Alghero, nonché alle unità immobiliari locate a soggetti che le utilizzino come abitazione principale alle condizioni definite nei contratti d'affitto a canone concordato, ai sensi dell'articolo 2 comma 4 della legge 431/1998, si applica apposita aliquota agevolata, nella misura stabilita con deliberazione del Consiglio Comunale.**



5. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono dichiarate dal beneficiario, a pena di decadenza, entro il termine di presentazione della dichiarazione IUC relativa all'anno interessato.

Art. 6.B - Riduzioni

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 3, del D.L. 201/2011 la base imponibile è ridotta del 50 per cento:
 - a. per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - b. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. La riduzione della base imponibile nella misura del 50% ha decorrenza dalla data in cui è accertato dall'ufficio tecnico comunale, o da altra autorità o ufficio abilitato, lo stato di inagibilità o di inabitabilità, ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva, in ogni caso a condizione che il fabbricato non sia utilizzato.
2. Lo stato di inagibilità o inabitabilità sussiste anche nel caso di pericolo derivante da stati di calamità naturali (frana, alluvione, ecc.) che abbiano comportato l'emissione di un'ordinanza di evacuazione o sgombero da parte dell'autorità competente e fino alla revoca della stessa. Lo stato di inagibilità o inabitabilità e la relativa agevolazione ai fini dell'IMU decorrono dalla data di emissione dell'ordinanza e a condizione che il fabbricato effettivamente non sia utilizzato nel medesimo periodo.
3. Ai fini delle agevolazioni previste dal comma 1, lettera b) del presente articolo, restano valide, se non sono variate le condizioni oggettive del fabbricato, le dichiarazioni già presentate ai fini I.C.I. e IMU per fruire della medesima riduzione. In caso contrario è necessario presentare una nuova dichiarazione IUC.

Art. 7.B - Dichiarazione

1. I soggetti passivi dell'imposta municipale propria presentano dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo, ai sensi dell'articolo 1 commi 684 e 685 della Legge 147/2013, secondo le modalità previste dalla legge e dal presente regolamento.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun immobile, nella dichiarazione delle unità immobiliari devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il piano, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.
3. Il soggetto passivo dell'imposta, al fine dell'applicazione delle esenzioni o riduzioni previste per quanto disposto al presente regolamento o dalla normativa vigente è tenuto ad darne dichiarazione secondo le modalità di cui sopra.



Art. 8.B - Dichiarazione delle aliquote agevolate

1. Il soggetto passivo dell'imposta, al fine dell'applicazione delle aliquote agevolate (ossia inferiori all'aliquota ordinaria) o delle esenzioni d'imposta è tenuto, nelle sottoelencate ipotesi, a presentare al Comune, con le modalità e secondo la tempistica disciplinate al precedente articolo 7.B, una dichiarazione sottoscritta con indicazione dell'aliquota applicata:
 - a. relativamente all'abitazione (ed alle pertinenze annesse) concessa in uso gratuito ai parenti fino al 2° grado in linea retta che la utilizzino come abitazione principale, a condizione che sia il concedente che il concessionario siano entrambi residenti nel Comune di Alghero;
 - b. relativamente alle unità immobiliari (ed alle pertinenze annesse) interamente locate con contratti di affitto a canone concordato, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della Legge 431/1998;
 - c. relativamente alle unità immobiliari e pertinenze annesse adibite ad abitazione principale dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel Comune di Alghero;
 - d. relativamente alle unità immobiliari e pertinenze annesse regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica comunque denominati ed aventi le stesse finalità degli IACP.
2. La dichiarazione di cui al comma precedente deve contenere, oltre all'indicazione dell'aliquota applicata e della tipologia di utilizzo dell'immobile, i seguenti dati:
 - a. codice fiscale;
 - b. cognome e nome ovvero denominazione o ragione sociale e natura giuridica;
 - c. domicilio fiscale o sede legale;
 - d. ubicazione e identificativi catastali delle unità immobiliari (foglio, particella e subalterno);
 - e. codice fiscale, cognome, nome e domicilio fiscale del conduttore e/o comodatario che utilizza l'immobile come abitazione principale (nell'ipotesi di unità immobiliare locata o concessa in uso gratuito ai parenti in linea retta fino al secondo grado, cui al precedente comma lettera a).
3. Per le unità immobiliari locate a soggetti che le utilizzino come abitazione principale alle condizioni definite nei contratti d'affitto a canone concordato, ai sensi dell'articolo 2 comma 4 della legge 431/1998, il soggetto d'imposta è tenuto ad allegare copia del contratto d'affitto, debitamente registrato. Tale obbligo si rende necessario per consentire un'attività adeguata di verifica e controllo circa la spettanza dell'agevolazione.
4. Per gli immobili ad uso abitativo (e le pertinenze annesse) concessi in uso gratuito ai parenti fino al 2° grado in linea retta che la utilizzino come abitazione principale, a condizione che sia il concedente che il concessionario siano entrambi residenti nel Comune di Alghero, il riconoscimento dell'agevolazione è subordinato alla presentazione di idonea autocertificazione, contenuta nella dichiarazione, del requisito della residenza nel Comune di Alghero del concedente e del concessionario, nonché di idonea dichiarazione in ordine all'avvenuta stipula di contratto di comodato ad uso gratuito, dal quale risulti in modo inequivocabile l'identificazione dell'immobile oggetto di comodato.

Art. 9.B - Modalità di versamento

1. Il versamento dell'IMU è effettuato mediante Modello F24, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.



2. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
3. L'imposta è versata autonomamente da ogni soggetto passivo.
4. Si considerano regolari i versamenti effettuati a nome del soggetto passivo deceduto in corso d'anno per l'intera annualità per conto degli eredi, a condizione che l'imposta sia stata completamente assolta per l'anno di riferimento e che i contribuenti eredi comunichino all'Ufficio quali siano i soggetti passivi e gli immobili a cui i versamenti si riferiscono.

Art. 10.B - Scadenze di pagamento

1. Il versamento dell'imposta dovuta è effettuato in due rate di pari importo, la prima con scadenza alla data del 16 giugno (acconto) e la seconda con scadenza il 16 dicembre (saldo) oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.



CAPO C - TASI

Art. 1.C - Oggetto

1. Il presente capo C del regolamento IUC disciplina, a decorrere dal 01.01.2014, l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili TASI, diretto alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili, quale componente dell'Imposta Unica Comunale "IUC", in attuazione dell'articolo 1 commi 639 e seguenti della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e successive modificazioni.

Art. 2.C - Aliquote e detrazioni d'imposta

1. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU" di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni, e da quanto disposto dal presente regolamento comunale.
2. Il tributo dovuto è determinato applicando, per ciascun immobile, alla base imponibile l'aliquota corrispondente. A ciascun contribuente ed anno solare corrisponde autonoma obbligazione d'imposta.
3. L'aliquota di base della TASI è fissata dalla legge nell'1 per mille. Il Consiglio Comunale, con deliberazione adottata entro la data di approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento e può provvedere alla determinazione di aliquote diverse in relazione alle diverse tipologie di immobile, nel rispetto delle disposizioni di legge, entro le aliquote massime consentite dalla legge statale.
4. Le aliquote possono essere diversificate con riferimento alla tipologia ed alla destinazione/utilizzo degli immobili, avuto riguardo a criteri di equità fiscale ed alle esigenze finanziarie del Comune di Alghero.
5. Le aliquote, le detrazioni e/o riduzioni o esenzioni, in mancanza di ulteriori provvedimenti deliberativi, si intendono confermate di anno in anno nella misura precedentemente deliberata, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 3.C – Presupposto del tributo

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

Art. 4.C - Esenzioni

1. Sono esenti dal tributo per i servizi indivisibili TASI:
 - a. i terreni agricoli (articolo 2, comma 1, lettera f), D.L. 16/2014);
 - b. gli immobili dello Stato e degli enti territoriali posseduti sul proprio territorio (in particolare regioni, province, comuni, comunità montane e consorzi fra detti enti, ove non soppressi (articolo1, comma 3, D.L. 16/2014);
 - c. gli immobili dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali (articolo1, comma 3, D.L. 16/2014).



2. Si applicano al tributo per i servizi indivisibili (TASI) le esenzioni previste dall'art. 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f) ed i) del Decreto legislativo 504/1992, di seguito riportate:
- b. i fabbricati classificati e classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
 - c. i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 bis del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
 - d. i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
 - e. i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;
 - f. i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - i. gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera C) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera A), della legge 20 maggio 1985, n. 222. Resta ferme l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 2 successive modificazioni. Ai sensi dell'articolo 11-bis del decreto-legge n. 149 del 2013 tali esenzioni non si applicano per gli immobili posseduti da partiti politici, i quali restano comunque assoggettati al tributo indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile. Ai sensi dell'articolo 9, comma 6-quinquies del D.L. n. 174/2012 tale esenzione non si applica per gli immobili delle fondazioni bancarie.

Art. 5.C – Soggetti passivi

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'articolo 3.C. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Nel caso in cui l'unità immobiliare soggetta al tributo sia occupata da un soggetto diverso dal/i titolare/i del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. **L'occupante versa la TASI nella misura del 30 per cento dell'ammontare complessivo, calcolato applicando l'aliquota stabilita dal Comune per la tipologia dell'immobile. La restante parte nella misura del 70 per cento è corrisposta dal/i titolare/i del diritto reale sull'unità immobiliare.**
3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.



5. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

Art. 6.C – Disciplina detrazioni, riduzioni ed esenzioni

1. Ai sensi di quanto previsto dai commi 679 e 682 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e ss.mm.ii. sono introdotte le seguenti riduzioni e esenzioni:
 - a. riduzione nella misura del 50%, per gli immobili adibiti ad abitazioni principali e relative pertinenze, qualora l'indicatore ISEE del nucleo familiare del soggetto passivo, risulti inferiore o uguale agli appositi valori stabiliti dal Consiglio Comunale con la medesima deliberazione con cui si provvede all'approvazione delle aliquote e detrazioni;
 - b. esenzione dal tributo per gli immobili adibiti ad abitazioni principali e relative pertinenze, qualora l'indicatore ISEE del nucleo familiare del soggetto passivo, risulti inferiore o uguale agli appositi valori stabiliti dal Consiglio Comunale con la medesima deliberazione con cui si provvede all'approvazione delle aliquote e detrazioni.
2. Le riduzioni ed esenzioni di cui al presente articolo decorrono dal 1° gennaio dell'anno d'imposta, a seguito della richiesta da presentare tramite apposito modello messo a disposizione dal Comune ovvero su modelli diversi purché contengano le medesime informazioni.
3. Le richieste di riduzione ed esenzione per l'abitazione principale e relative pertinenze legate all'indicatore ISEE devono essere presentate tempestivamente, e comunque entro il termine previsto per la scadenza della prima rata. Sarà considerato l'indicatore ISEE derivante dalla dichiarazione in cui sono riportati i redditi ed il patrimonio relativi all'anno precedente a quello di competenza del tributo.

Art. 7.C – Servizi indivisibili

1. Sono individuati quali servizi indivisibili alla cui copertura dei costi la TASI è diretta i seguenti servizi:
 - a. servizio di illuminazione pubblica e diversificazione delle fonti energetiche;
 - b. servizio di protezione civile e soccorso civile;
 - c. servizi di pubblica sicurezza e vigilanza;
 - d. servizi per la viabilità e diritto alla mobilità;
 - e. servizi di tutela del patrimonio artistico, storico e culturale;
 - f. servizio di tutela degli edifici ed aree comunali;
 - g. servizio per l'assetto e la tutela del territorio;
 - h. servizi di manutenzione stradale, del verde pubblico, dell'illuminazione pubblica, degli edifici scolastici e degli impianti sportivi;
 - i. servizi cimiteriali.
2. L'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta, è stabilita annualmente con deliberazione del Consiglio Comunale, unitamente alla deliberazione con cui sono determinate le aliquote e le riduzioni ed esenzioni e/o detrazioni.



Art. 8.C - Dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo per i servizi indivisibili TASI presentano dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo, ai sensi dell'articolo 1 commi 684 e 685 della Legge 147/2013, secondo le modalità previste dalla legge e dal presente regolamento.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun immobile, nella dichiarazione delle unità immobiliari devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il piano, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.
3. Il soggetto passivo del tributo, al fine dell'applicazione delle esenzioni o riduzioni previste per quanto disposto al presente regolamento o dalla normativa vigente è tenuto ad darne dichiarazione secondo le modalità ed entro i termini di cui all'articolo 6.C.
4. Alla dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la dichiarazione ai fini IMU.

Art. 9.C - Modalità di versamento

1. Il tributo per i servizi indivisibili TASI è riscosso in autoliquidazione. Il calcolo del tributo TASI ed i relativi versamenti sono effettuati in autoliquidazione dai contribuenti. Il Funzionario Responsabile del tributo verifica i versamenti effettuati in autoliquidazione, con determinazione del dovuto in base alle dichiarazioni acquisite.
2. Il versamento del tributo TASI è effettuato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, mediante Modello F24 nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.
3. Il tributo è dovuto per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
4. Il tributo TASI è versato autonomamente da ogni soggetto passivo. In caso di pluralità di possessori o di detentori, i quali non coincidano con il/i titolare/i del diritto reale sull'unità immobiliare, i detentori sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
5. Si considerano regolari i versamenti effettuati a nome del soggetto passivo deceduto in corso d'anno per l'intera annualità per conto degli eredi, a condizione che il tributo sia stato completamente assolto per l'anno di riferimento e che i contribuenti eredi comunichino all'Ufficio quali siano i soggetti passivi e gli immobili ai quali si riferiscono i versamenti.

Art. 10.C - Scadenze di pagamento

1. Il versamento del tributo per i servizi indivisibili TASI è effettuato, per l'anno di riferimento, in due rate di pari importo, la prima con scadenza alla data del 16 giugno (acconto) e la seconda con scadenza il 16 dicembre (saldo) oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.



CAPO D - TARI

Art. 1.D - Oggetto

1. Il presente capo D del regolamento IUC disciplina, a decorrere dal 01.01.2014, l'applicazione della tassa sui rifiuti TARI, diretta alla copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale "IUC", in attuazione dell'articolo 1 comma 639 e seguenti della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e successive modificazioni.
2. La TARI qui disciplinata ha natura tributaria, non essendo realizzati sistemi finalizzati all'attivazione della tariffa con natura corrispettiva, come previsto all'articolo 1 commi 668 della Legge n. 147 del 27.12.2013.
3. La tariffa della tassa sui rifiuti si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
5. Alla data di entrata in vigore della TARI disciplinata dal presente regolamento, ai sensi dell'art. 1 comma 704 della Legge n. 147 del 27.12.2013 è soppressa l'applicazione della TARES. Per quest'ultima rimangono applicabili tutte le norme legislative e regolamentari necessarie per lo svolgimento dell'attività relativa alle annualità pregresse.

Art. 2.D - Presupposto

1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

Art. 3.D – Soggetti passivi

1. Il tributo TARI è dovuto da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Restano fermi nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 4.D – Locali e aree suscettibili di produrre rifiuti urbani



1. Sono soggetti al tributo tutti i locali ed aree comunque denominati, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune di Alghero.
2. Si intendono per:
 - a. locali: le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b. aree scoperte: sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c. utenze domestiche: le superfici adibite di civile abitazione;
 - d. utenze non domestiche: le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dal tributo:
 - a. le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili (ad eccezione delle aree scoperte operative), quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
 - b. le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo

Art. 5.D – Superfici imponibili

1. La superficie delle unità immobiliari assoggettabile alla TARI è costituita dalle superfici calpestabili dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, con esclusione di quella parte con altezza inferiore a m. 1,50.
2. Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della TARES e della TARSU. Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
3. L'utilizzo delle superfici catastali per il calcolo della TARI decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 comma 647 della L. 147/2014 finalizzate alla determinazione della superficie assoggettabile alla TARI pari all'80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998. Il comune provvede a comunicare ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.



Art. 6.D - Gestione e definizione di rifiuto

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
3. Sono definiti rifiuti urbani quelli individuati ai sensi dell'articolo 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
4. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene e sanità, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 228 del 30.10.1964 come modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 28.01.1965, dal Regolamento di gestione dei rifiuti interni ed esterni e dei rifiuti di Imballaggio approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 109 del 11.12.1998, dalla delibera di Consiglio Comunale n. 89 del 29.10.1998 di "Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali non pericolosi, provenienti da attività economiche", per quanto compatibili con le disposizioni previste nel presente regolamento.

Art. 7.D - Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
 - a. le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
 - b. le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - c. i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - d. le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
 - e. le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - f. le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - g. per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio; sono di regola soggetti alla tassa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 35 mq per colonnina di erogazione.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi



competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 8.D - Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dal tasso locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
2. Le condizioni formali per la fruizione dell'esclusione e le conseguenze dell'eventuale conferimento abusivo sono disciplinate dai commi 2 e 3 dell'articolo precedente.

Art. 9.D - Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte ove si formano, in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali, non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti (a titolo esemplificativo: Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 articolo 185, Regolamento CE n. 1774/2002), al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione inoltre che, su eventuale richiesta degli uffici, ne sia dimostrato l'avvenuto conferimento in conformità alle normative vigenti.
2. In particolare, non sono soggette alla TARI:
 - a. le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - b. le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
 - c. le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
3. Qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o ci siano obiettive difficoltà di individuare le superfici escluse dal tributo, relativamente alle attività di seguito indicate la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta la percentuale di abbattimento del 30%:
 - a. ambulatori medici e dentistici, laboratori radiologici ed odontotecnici, laboratori di analisi;
 - b. officine di riparazioni auto, moto, macchine agricole o industriale, imbarcazioni;
 - c. lavanderie a secco e tintorie non industriali;
 - d. elettrauto, stabilimenti in cui si producono batterie;
 - e. caseifici, cantine vinicole, oleifici e frantoi oleari;
 - f. autocarrozzerie, verniciatori in genere, galvanotecnici, fonderie, ceramiche, stagnini e smalterie;

- g. officine di carpenteria metallica, officine in genere per produzione di materiale ferroso o laminati in ferro, alluminio o fili di ferro o di acciaio;
 - h. tipografie, stamperie, serigrafie, studi di progettazioni grafiche, vetrerie;
 - i. allestimenti pubblicitari, insegne luminose, di materie plastiche in genere, vetroresina;
 - j. macellerie e pescherie;
 - k. in caso di conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il contribuente dichiara le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati distintamente dalle superfici produttive di rifiuti urbani e assimilati.
4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
- a. indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER cui all'allegato D parte IV del citato D.L. 152/2006;
 - b. comunicare annualmente, entro il 30 giugno dell'anno successivo, i quantitativi di rifiuti prodotti, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate, unitamente alla dichiarazione MUD o dichiarazione analoga prevista dalla normativa.

Art. 10.D – Piano finanziario e copertura dei costi

1. La tassa sui rifiuti è istituita per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani almeno due mesi prima del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, e approvati dal Comune.
3. Il Piano finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.
4. E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo della tassa sui rifiuti:
 - a. per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
 - b. per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

Art. 11.D – Determinazione delle tariffe

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. Nella commisurazione delle tariffe si tiene conto dei criteri determinati sulla base delle disposizioni cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in ordine alle quantità e qualità



medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte.

3. Le tariffe sono determinate sulla base del Piano finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l'anno precedente.

Art. 12.D - Articolazione delle tariffe

1. Le tariffe sono composte da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. Le tariffe sono articolate nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso le tariffe sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche – cui all'articolo 1, comma 658, Legge n. 147 del 27.12.2013, e cui all'articolo 4, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 - attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in misura percentuale compresa tra il 10% e il 50% del costo evitato di smaltimento finale dei rifiuti raccolti in maniera differenziata nell'anno precedente (differenza tra i costi di smaltimento [- meno] e i costi di recupero e trattamento [+ più] riferiti alla quantità raccolta in maniera differenziata), misura da stabilire nella delibera che fissa le tariffe.

Art. 13.D - Periodi di applicazione del tributo

1. La tassa è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente dichiarata nei modi e termini previsti agli articoli 27.D e 28.D.
3. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento del dovuto producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione della tassa dovuta.



Art. 14.D - Tariffe per le utenze domestiche

1. La quota fissa delle tariffe per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile delle tariffe per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo delle tariffe sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 15.D - Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa o studi universitari, con domicilio ad oltre 120 km di distanza, e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nell'immobile, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello di una (1) unità fino a ottanta (80) mq di superficie imponibile (comprese le superfici pertinenziali), e di due (2) occupanti oltre gli ottanta (80) mq di superficie imponibile.
4. Le cantine, le autorimesse non aperte al pubblico e altri simili locali di deposito, se condotti da persona fisica priva di utenza abitativa, si considerano utenze non domestiche. Si considerano parimenti utenze non domestiche, se condotti da persona fisica in possesso di utenza abitativa nel comune distante oltre 1.000 m dai suddetti locali.
5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una (1) unità.
6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.



Art. 16.D - Tariffe per le utenze non domestiche

1. La quota fissa delle tariffe per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile delle tariffe per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 17.D - Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. È tuttavia consentita la distinzione delle superfici per distinte categorie al fine di applicare tariffe più appropriate, in un massimo di due categorie.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 18.D - Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'articolo 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31.
2. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con la tassa sui rifiuti.



Art. 19.D - Tariffa giornaliera

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, si applica la TARI in base a tariffa giornaliera.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica aumentata del 100%.
4. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
5. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative del tributo annuale.

Art. 20.D - Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi della tassa sui rifiuti, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili alla tassa, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo della tassa.

Art. 21.D - Riduzioni per le utenze domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a. riduzione del 30%: se condotte da un unico occupante ultrasettantenne residente nel Comune, a condizione che il reddito ISEE sia inferiore a 20.000 euro, e previa apposita dichiarazione da presentare entro la scadenza della prima rata annuale;
 - b. riduzione del 30%: se condotte da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero, o se condotte da soggetti iscritti ai registri dell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (A.I.R.E.).
2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate.
3. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione. Il venir meno delle condizioni per la fruizione delle riduzioni di cui al presente articolo devono essere dichiarate con le modalità cui agli articoli 27.D e 28.D.



4. Per l'anno 2014, le riduzioni cui al presente articolo possono essere richieste entro la data prevista per il pagamento dell'ultima rata, cui all'articolo 30.D.

Art. 22.D - Riduzioni per le utenze non domestiche stagionali o non continuative

1. Le tariffe si applicano in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 30% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 180 giorni nell'anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. Le riduzioni di cui al comma precedente sono dichiarate con le modalità previste agli articoli 27.D e 28.D.

Art. 23.D - Riduzioni per le utenze non domestiche per il recupero

1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati, con esclusione degli imballaggi secondari e terziari, che il produttore dichiara di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione.
2. L'attestazione di cui al punto precedente dovrà essere rilasciata da impresa diversa dal Gestore del servizio pubblico, regolarmente abilitata all'effettuazione delle operazioni di recupero di cui alla Parte IV del D.L.vo 3 aprile 2006, n.152, e sarà oggetto di valutazione tecnica da parte degli Uffici Comunali competenti.
3. Per «recupero» si intende, ai fini del presente articolo, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. t), di cui alla Parte IV del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
4. La riduzione fruibile, in ogni caso non superiore al 25 % della tariffa dovuta dall'utenza, è ottenuta in base al rapporto tra il quantitativo specifico di rifiuti assimilati effettivamente avviati al recupero nel corso dell'anno solare e il quantitativo complessivo di rifiuti assimilati prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno, purché tale rapporto rappresenti almeno il 50% della produzione annua. Ove non sia possibile specificare il quantitativo complessivo di rifiuti prodotti ovvero non venga dichiarato, lo stesso, così come indicato dal D.P.R. 27 aprile 1999, n.158, è ottenuto dal prodotto tra la superficie assoggettata al tributo ed il coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della tariffa della categoria corrispondente.
5. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, entro il 30 giugno dell'anno successivo, mediante specifica modulistica messa a disposizione dagli uffici competenti, ed allegando la documentazione indicata nel modulo stesso. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile, o in subordine mediante rimborso, qualora il richiedente non sia più soggetto passivo.



Art. 24.D - Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. La TARI è ridotta, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40% per le utenze poste a una distanza superiore ai 500 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica.
2. La TARI è dovuta nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Art. 25.D - Agevolazione per contributo sociale.

1. Per le utenze domestiche condotte da residenti nel Comune, l'Amministrazione comunale stabilisce fasce di reddito, modalità e termini per la presentazione delle istanze volte ad ottenere un contributo da parte Comune stesso. Tali contribuzioni sono concesse previa istruttoria presso i Servizi Sociali dell'ente.
2. Le contribuzioni di cui al comma precedente sono stabilite in misura non superiore all'1% delle somme previste in riscossione.

Art. 26.D - Cumulo di riduzioni e agevolazioni.

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

Art. 27.D - Dichiarazione

1. I soggetti passivi della TARI presentano la dichiarazione mediante utilizzo della modulistica ufficiale messa a disposizione dall'Amministrazione, entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo, ai sensi dell'articolo 1 commi 684 e 685 della Legge 147/2013, secondo le modalità previste dalla legge e dal presente regolamento.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun immobile, nella dichiarazione delle unità immobiliari devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il piano, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.
3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU) o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).
4. La dichiarazione deve essere presentata:



- a. per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b. per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c. per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
5. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
6. La dichiarazione relativa alle utenze domestiche, deve contenere inoltre, per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia, e il numero dei componenti occupanti l'immobile.
7. La dichiarazione relativa alle utenze non domestiche inoltre deve contenere:
- a. i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
 - b. i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale).

Art. 28.D - Dichiarazione delle riduzioni e agevolazioni o esenzioni

1. I soggetti passivi della TARI devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - a. la sussistenza dei presupposti e delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - b. il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni;
 - c. l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza.
2. I soggetti passivi della TARI che intendono dichiarare le condizioni per la fruizione delle riduzioni cui agli articoli 21.D e 22.D, dichiarano tempestivamente, e comunque entro il termine di scadenza della 1° rata, la sussistenza o la cessazione delle condizioni di fatto per le agevolazioni o riduzioni in argomento, anche al fine di consentire all'ente la quantificazione e contabilizzazione degli stessi nonché al fine della postalizzazione degli avvisi di pagamento, con riserva comunque di verificare la corretta sussistenza dei presupposti di fatto per usufruire di tali riduzioni.

Art. 29.D - Modalità di versamento

1. Il versamento della TARI è effettuato mediante Modello F24, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.
2. La tassa sui rifiuti TARI è riscossa in autoliquidazione. Il calcolo della TARI i relativi pagamenti sono effettuati dai contribuenti in autoliquidazione.
3. Fermi gli adempimenti a carico dei contribuenti riguardo gli obblighi dichiarativi e di versamento in autoliquidazione, il Responsabile del tributo, sulla base degli elementi dichiarati o accertati, comunica ai contribuenti mediante pubblici avvisi le modalità di applicazione e riscossione del tributo, anche inviando, per posta elettronica o per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute, unitamente ai modelli o bollettini di pagamento precompilati.



4. Al contribuente che non versi entro le prescritte scadenze di cui al successivo articolo 30.D le somme dovute è notificato, ai sensi dell'articolo 10.A, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento, con applicazione di sanzioni, oltre interessi, e in difetto si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.
5. Si considerano regolari i versamenti effettuati a nome del soggetto passivo deceduto in corso d'anno per l'intera annualità per conto degli eredi, a condizione che la tassa sia stata completamente assolta per l'anno di riferimento e che i contribuenti eredi comunichino all'Ufficio quali siano i soggetti passivi e gli immobili a cui i versamenti si riferiscono.

Art. 30.D - Scadenze di pagamento

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 688 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 e successive modificazioni,, le scadenze per il pagamento della TARI sono stabilite in quattro rate mensili di pari importo, la prima con scadenza alla data del 16 luglio, la seconda con scadenza il 16 agosto, la terza con scadenza il 16 settembre e la quarta con scadenza il 16 ottobre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 luglio.



ALLEGATO A - Categorie di utenze non domestiche

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie:

01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida, vela, volo, ecc.)
02. Cinematografi, teatri
03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta, specchi acquei e pontili nautici;
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi, autolavaggi
05. Stabilimenti balneari
06. Autosaloni, esposizioni
07. Alberghi con ristorante
08. Alberghi senza ristorante, bed & breakfast, affittacamere
09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme, case di accoglienza
10. Ospedali
11. Agenzie, studi professionali, uffici, stazioni e spazi aeroportuali
12. Banche e istituti di credito
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Barbiere, estetista, parrucchiere
18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, calzolaio)
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici (fotografo, orefice)
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
23. Birrerie, hamburgerie, mense
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)



26. Plurilicenze alimentari e miste
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato generi alimentari
30. Discoteche, night club, sale da gioco
31. Fiere ed esposizioni temporanee, spettacoli viaggianti, giostre, spettacoli circensi, e simili

PRESO ATTO che la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

DATO ATTO che con deliberazione commissariale adottata con i poteri del Consiglio Comunale n. 19 del 09 maggio 2014 è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), che al Capo D regola l'applicazione della tassa sui rifiuti TARI nel territorio del Comune di Alghero, e successive modifiche con deliberazione del Consiglio Comunale n.11 del 15.07.2014;

RICHIAMATO il comma 704 del citato articolo 1 della L. 147/2013 che dispone l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, istitutivo del precedente regime TARES;

VISTO il comma 683 del citato articolo 1 della Legge n. 147/2013 che dispone che "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

PRESO ATTO che il comma 651 del citato articolo 1 della Legge n. 147/2013 dispone che "Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158";

RICHIAMATO l'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, che dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;

DATO ATTO che, in seguito alla ricezione della nota del Comune di Sassari acquisita al prot. n. 26762 del 26.05.2015 con cui si comunicava a partire dal 01.01.2015 l'incremento delle tariffe di conferimento dei rifiuti presso la discarica di Scala Erre, si è reso necessario apportare le opportune correzioni e modifiche al Piano Economico Finanziario licenziato dalla Giunta Comunale con la delibera succitata;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n.28/13 del 09.06.2015. Atto di indirizzo per lo sviluppo delle raccolte differenziate dei rifiuti urbani nel territorio regionale per il 2015;

VISTA la nota prot.796 del 16.06.2015 trasmessa dall'ANCI Sardegna con la quale si è trasmessa la Circolare RAS prot.13131 del 12.06.2016 inerente l'applicazione della nuova tariffa di smaltimento pari ad euro 125,68, a far data dal 01.01.2015, per cui si è reso necessario apportare ulteriori modifiche e correzioni al Piano Finanziario TARI 2015;

PRESO ATTO che l'articolo 8.A comma 4 e l'articolo, 30.D, del citato Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) disciplinano le scadenze di pagamento della TARI, riscossa in autoliquidazione, stabilite in quattro rate mensili di pari importo, con scadenza 16 luglio, 16 agosto, 16 settembre e 16 ottobre, oppure in unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 luglio;

CONSIDERATO che le succitate note di ANCI, della Regione Autonoma della Sardegna e del Comune di Sassari e la Deliberazione di Giunta Regionale n. 28/13 del 09.06.2015 e sono state adottate in prossimità delle scadenze di pagamento di cui sopra;

RITENUTO, al fine di consentire ai contribuenti ed agli uffici preposti di adempiere al meglio ai rispettivi obblighi di fiscalità locale, - in deroga a quanto stabilito all'articolo 8.A comma 4 e all'articolo

30.D del Regolamento IUC - **di dover stabilire per il solo anno 2015 le scadenze di pagamento della tassa sui rifiuti TARI in tre (3) rate mensili di pari importo,**
- **la prima con scadenza alla data del 16 settembre,**
- **la seconda con scadenza il 16 ottobre,**
- **la terza con scadenza alla data del 16 novembre,**
oppure con pagamento in unica soluzione con scadenza il 16 settembre;

RITENUTO pertanto necessario modificare il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) approvato con la deliberazione Commissariale con i poteri del Consiglio Comunale n. 19 del 09.05.2014, e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.11 del 15.07.2014, mediante introduzione dei seguenti commi agli articoli 8.A e 30.D:

- Articolo 8.A comma 6: "Per l'anno 2015 le scadenze di pagamento della TARI sono stabilite in tre (3) rate mensili di pari importo, la prima con scadenza 16 settembre, la seconda con scadenza 16 ottobre, la terza con scadenza 16 novembre, oppure con pagamento in unica soluzione con scadenza 16 settembre."
- Articolo 30.D comma 3: "Per l'anno 2015 le scadenze di pagamento della TARI sono stabilite in tre (3) rate mensili di pari importo, la prima con scadenza 16 settembre, la seconda con scadenza 16 ottobre, la terza con scadenza 16 novembre, oppure con pagamento in unica soluzione con scadenza 16 settembre."

RISCONTRATA la competenza consiliare, ai sensi dell'articolo 42 comma 2 lettera a) e lettera f) del D.lgs. n. 267/2000;

VISTI i Decreti del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2014, del 16 marzo 2015, e del 13 maggio 2015, che hanno differito, da ultimo, al 30 luglio 2015 il termine per l'approvazione da parte degli Enti locali del bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2015-2017;

TENUTO CONTO che la presente deliberazione entra in vigore il 01.01.2015, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni;

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'articolo 49 del D.lgs. n. 267/2000 dal Dirigente dell'Area Staff Finanze in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile del presente atto;

RITENUTO necessario pertanto di dover procedere all'approvazione delle succitate modifiche al regolamento IUC in riferimento alle scadenze per il pagamento in autoliquidazione della TARI per l'anno 2015;

VISTA la Legge 147/2013 e ss. mm. ii.;

VISTO il Decreto Legge 6 marzo 2014, n.16, convertito con modificazioni dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il Decreto Legislativo 23 Giugno 2011 n. 118

Visto il Decreto legislativo 10 agosto 2014 n. 126;

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

Per i motivi indicati in premessa,

1. Di stabilire, in deroga a quanto stabilito all'articolo 8.A comma 4 e all'articolo 30.D del Regolamento IUC, le scadenze di pagamento della tassa sui rifiuti TARI per il solo anno 2015 in tre (3) rate mensili di pari importo, come di seguito specificato:
 - la prima rata con scadenza 16 settembre,
 - la seconda rata con scadenza 16 ottobre
 - la terza rata con scadenza 16 novembre,oppure con pagamento in unica soluzione con scadenza 16 settembre.

2. Di modificare il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) approvato con la deliberazione Commissariale con i poteri del Consiglio Comunale n. 19 del 09.05.2014, e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.11 del 15.07.2014, mediante introduzione dei seguenti commi agli articoli 8.A e 30.D:
- Articolo 8.A comma 6: "Per l'anno 2015 le scadenze di pagamento della TARI sono stabilite in tre (3) rate mensili di pari importo, la prima con scadenza 16 settembre, la seconda con scadenza 16 ottobre, la terza con scadenza 16 novembre, oppure con pagamento in unica soluzione con scadenza 16 settembre."
 - Articolo 30.D comma 3: "Per l'anno 2015 le scadenze di pagamento della TARI sono stabilite in tre (3) rate mensili di pari importo, la prima con scadenza 16 settembre, la seconda con scadenza 16 ottobre, la terza con scadenza 16 novembre, oppure con pagamento in unica soluzione con scadenza 16 settembre."
3. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge.

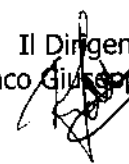
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 della legge 18.08.00 n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione.

Il Dirigente
Dr. Franco Giuseppe Satta



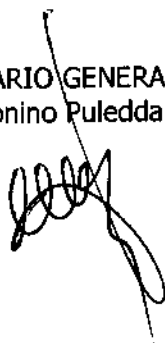
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 della legge 18.08.00 n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente deliberazione.

Il Dirigente
Dr. Franco Giuseppe Satta



Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Antonino Puledda



IL PRESIDENTE
Dr. Matteo Tedde

